



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 22 nella
seduta del 18 LUG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Anna Lucia Gaeta)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI
ORTI PUBBLICI URBANI

Art. 1 - Oggetto, definizione e finalità

Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani, realizzati dal Comune di Lentate sul Seveso e ubicati nel territorio comunale.

Per orto pubblico urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale o, comunque, nella legittima disponibilità dell'ente, messo a disposizione dal Comune per un periodo di durata non superiore a 3 anni, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente Regolamento.

Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti pubblici urbani, si propone di:

- a) stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, creando percorsi di cittadinanza attiva come occasione di aggregazione sociale che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano.
- b) soddisfare la domanda sociale di "paesaggio" recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente; migliorare gli spazi pubblici urbani è la condizione necessaria per migliorare l'abitabilità dei nostri paesi e dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani e di spazi "verdi" di qualità.
- c) favorire l'hobby dell'agricoltura come strumento per creare nuovi spazi per le relazioni, per tutelare e salvaguardare il territorio, per migliorare l'attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari e per promuovere una alimentazione sana e sicura.

Art. 2 - Individuazione delle aree ortive

La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità del P.G.T., individua e attribuisce uno specifico toponimo che rispetti l'antica denominazione della zona alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

Art. 3 - Requisiti per la concessione

Per poter presentare domanda di concessione di orto urbano occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Lentate sul Seveso ed essere maggiorenni;
- b) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di assegnazione.

Ove risultino presentate più domande da parte di componenti del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa in considerazione, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 4 - Modalità di assegnazione degli orti

Il numero di orti da assegnare sarà individuato dall'avviso pubblico per l'assegnazione che indicherà i tempi e, nel dettaglio, le modalità dell'assegnazione.

L'assegnazione avverrà a seguito di graduatoria con i criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale, tra coloro che avranno presentato domanda entro la scadenza prevista dall'avviso e saranno in possesso dei requisiti per l'assegnazione.

In caso di un numero di domande superiore al numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria "di riserva".

A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, sino al suo esaurimento.

Anche la graduatoria "di riserva" verrà stilata con pubblico sorteggio.

Esaurita la graduatoria, si procederà ad un nuovo avviso pubblico.

Ogni assegnatario dovrà sottoscrivere apposito modulo di accettazione del presente Regolamento.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione

L'assegnazione ha durata quadriennale (4 anni), con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario da inviare al Comune con preavviso di almeno 30 giorni.

Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza quadriennale, possono richiedere il rinnovo della assegnazione dell'area ortiva per il successivo quadriennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 2.

Tale facoltà può essere esercitata una sola volta, fermo restando la possibilità di accedere alla nuova assegnazione nel caso in cui ci siano posti disponibili.

La richiesta di rinnovo non origina alcun diritto per l'assegnatario scaduto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovo, anche valutando la consistenza della graduatoria di riserva.

In caso di perdita dei requisiti l'assegnazione automaticamente decade salvo esplicita richiesta di subentro da parte di un membro del nucleo familiare convivente.

Allo scadere dei termini di cui al comma 1 in caso di mancato rinnovo, il terreno dovrà essere lasciato libero da ogni oggetto privato e sarà assegnato al primo degli aventi diritto.

Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate e il precedente assegnatario non potrà accampare alcuna richiesta di risarcimento su di esse.

L'Ufficio comunale competente, verificherà la corretta conduzione dell'orto nei quattro anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento.

Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico dell'assegnatario richiedente.

In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona.

Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale per gli adempimenti di competenza.

Art. 6 - Revoca dell'assegnazione.

L'assegnazione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte dell'assegnatario,
- b) decesso dell'assegnatario,
- c) cambio di residenza,
- d) ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 7,

- e) cessione a terzi della coltivazione,
- f) mancato pagamento del canone o della quota-parte di consumo acqua entro i termini stabiliti, dietro sollecito scritto.

Ogni motivo di decadenza dell'assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato. L'orto dovrà essere lasciato libero entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.

Art. 7 - Norme agronomiche

Il Comune di Lentate sul Seveso, al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, per impedire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all'agricoltura, nell'intento di sensibilizzare i suoi cittadini ad un rapporto di rispetto nei confronti dell'ambiente, della terra, dell'uomo, indica con il presente Regolamento le metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare:

- a) la concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali e compost;
- b) per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali;
- c) per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il rovescio;
- d) è comunque fatto divieto di utilizzare prodotti chimici di sintesi.

All'atto della sottoscrizione dell'apposito modulo di accettazione del Regolamento verrà fornita idonea documentazione rispetto alle modalità di realizzazione della coltivazione biologica.

Art. 8 - Obblighi e Divieti

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegneranno a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

- a) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- b) è fatto divieto di:
 - costruire capanni e similari nonché altre opere che alterino l'appezzamento assegnato, che allo scadere del contratto dovrà essere restituito nello stato originario,
 - modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione (es. ricovero attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti);
 - mantenere contenitori per la raccolta dell'acqua piovana;
- c) tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo e non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- d) non danneggiare in alcun modo gli altri orti e le parti comuni;
- e) non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno e dal dissetarsi;
- f) non accedere alla zona orti con motocicli o automezzi;
- g) è vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti; sono altresì vietati allevamenti di ogni tipo; i cani, che temporaneamente stazionano nella zona orti, dovranno essere tenuti legati;

- h) è vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- i) è vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria ed altrui;
- j) è vietata la coltivazione di piante frutticole di alto fusto e altri vegetali che potrebbero danneggiare o intralciare i vicini assegnatari (es. girasoli, mais);
- k) è fatto divieto di commerciare i prodotti dell'orto;
- l) non recare disturbo al vicinato con schiamazzi ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- m) le coperture in plastica, ad uso serra, e le reti antigrandine sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a 80 cm;
- n) garantire ai funzionari del Comune ed ai responsabili di gestione l'accesso per eventuali ispezioni;
- o) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e allo sgombero neve di tutte le parti comuni (viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto;
- p) è vietato utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti dall'art. 1 del presente Regolamento;
- q) i rifiuti di tipo organico derivati dalla coltivazione degli orti dovranno essere smaltiti tramite la pratica del compostaggio, mentre eventuali rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti alla piattaforma ecologica comunale.

In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca della concessione.

Art. 9 - Canonici e partecipazioni alle spese

L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone anticipato il cui importo viene fissato con provvedimento della Giunta Comunale, tenendo conto del reddito dell'assegnatario.

Il costo dell'acqua utilizzata dovrà essere annualmente corrisposto al Comune entro 15 giorni dalla apposita comunicazione sulla base del reale consumo dell'assegnatario.

Art. 10 - Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Lentate sul Seveso.

A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di impianti comuni, ad esclusione delle riparazioni causate da vandalismo, cattiva conduzione o inosservanza degli obblighi del precedente art. 8.

Art. 11 - Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile.

Il Comune di Lentate sul Seveso resta pertanto sollevato da ogni responsabilità civile e penale.

Ogni controversia, questione o vertenza tra gli assegnatari verrà esaminata dalla Amministrazione Comunale e per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al Codice Civile.

Art. 12 - Azione di Controllo

Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente Regolamento è affidato agli uffici comunali.

La Polizia Locale è deputata ad erogare sanzioni amministrative, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti da parte dei concessionari.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

La Giunta Comunale può disporre, con atto unilaterale, la soppressione o la revoca di alcuni o di tutti gli orti per esigenze di interesse pubblico, senza alcun indennizzo agli assegnatari.

Il presente Regolamento entra in vigore, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.